

Ambito Territoriale N. 24

Comune di Volla Capofila

Via Aldo Moro n. 1 cap. 80040

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA ED AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PIANO DI INTERVENTO ANZIANI. SCHEDE PROGETTO TIPOLOGIA 2 "ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA - SAD"

All. 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG 6932264D36

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione

Il Comune di Volla in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale N.24 intende appaltare, la gestione del servizio di assistenza domiciliare non integrata (assistenza domiciliare a carattere socio-assistenziale) - di cui alle schede progetto tipologia 2 "SAD"

I servizi devono essere eseguiti in maniera conforme alle specifiche tecniche, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria, all'avvio dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs n. 50/16, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall'art. 95 c.3 del D.Lgs. n. 50/16.

Ai fini dell'offerta economica, l'importo a base d'asta a carico della stazione appaltante è di **€ 175.404,92** compreso Iva al 5% - **€ 167.052,30** Iva esclusa al 5%).

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio/intervento, durata e finanziamento

Oggetto del presente appalto è l'affidamento a terzi del servizio "SAD Servizio Assistenza Domiciliare socio assistenziale". Il servizio è rivolto agli anziani ultra sessantacinquenni con limitata autonomia, che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa, residenti nei comuni afferenti all'Ambito Territoriale N 24. Il Servizio di Assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD) è un servizio che ha come finalità quella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico degenerative.

Il servizio di SAD deve comprendere un pacchetto di prestazioni, indirizzati al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vita quotidiano quanto per lo svolgimento di attività strumentali. Tale servizio ha valenza sociale che prevede, attraverso un percorso congiuntamente programmato tra diversi soggetti/enti (Unità di Valutazione Integrata- U.V.I.) ed una progettazione personalizzata ed individualizzata, fornite dal Comune/Ambito. Relativamente al servizio oggetto di gara, le prestazioni sono erogate da operatori **OSA/OSS** così come previste dal progetto e che operano al fine di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale, limitando il rischio di emarginazione sociale.

Esso deve essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche e al presente Capitolato.

Il Servizio avrà **durata** a partire dalla data di consegna e fino al **30.06.2017**, salvo eventuale proroga ministeriale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo a base d'asta è di **€ 175.404,92 IVA al 5% inclusa**. Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo a base di gara,

IVA esclusa, comprende tutti gli oneri finanziari occorrenti per la perfetta esecuzione della prestazione, nessuno escluso, e la spesa per il personale e per la organizzazione e gestione del servizio, inclusi i costi per gli spostamenti e per le assicurazioni obbligatorie (RCT, INAIL). Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni richieste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Il finanziamento per la realizzazione di quanto previsto è garantito dai fondi del Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani, assegnati all'Ambito N.24 con decreto n. 789/PAC del 10/12/2015.

Nel caso in cui l'ente finanziatore non dovesse erogare le risorse finanziarie in modo totale o parziale, il Comune di Volla, in qualità di Capofila dell'Ambito N.24 si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 15 e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale, così come previsto dalla normativa vigente.

Per il servizio di assistenza domiciliare l'aggiudicatario dovrà garantire interventi assistenziali domiciliari nell'arco temporale compreso **tra le 7.00 e le 20.00 per sei giorni alla settimana**, compresi i prefestivi, con riferimento all'attività di ogni singolo operatore. Eccezionalmente l'affidatario presterà servizio di assistenza domiciliare anche nei giorni festivi e/o in orario notturno per casi di assoluta necessità se richiesto dall'ufficio di piano.

L'affidatario dovrà dare attuazione unicamente ai progetti individualizzati formalmente consegnati dai servizi sociali territorialmente competenti redatti a seguito delle UVI. Alla stesura del progetto personalizzato concorre, se richiesto dall'ufficio di piano, l'affidatario. L'affidatario inoltre dovrà, se richiesto, aumentare la disponibilità di ore di assistenza e/o del personale impiegato nel limite massimo del 20%. Le modificazioni in aumento devono essere preventivamente autorizzate con atto formale da parte del Responsabile del servizio; diversamente le ore eccedenti non saranno liquidate e comporteranno una penale pari ad € 500,00.

In caso di supplenza di uno o più operatori, la ditta aggiudicataria assicura, laddove sia possibile la programmazione, che il personale impiegato conosca già i casi da seguire. E' facoltà dell'Ufficio di Piano, sospendere temporaneamente e con propria insindacabile decisione singoli servizi (ad esempio per assenza degli assistiti per ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici etc.) senza che nulla sia dovuto alla ditta aggiudicataria per le ore di servizio non effettuate.

La Ditta è tenuta inoltre a:

1. garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale dell'Ufficio di Piano e altri Servizi territoriali; sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto;
2. designare un coordinatore, sempre reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con l'Ufficio di Piano.
3. rispettare il piano di intervento riportato in tabella, così come approvato dal Ministero delle politiche sociali garantendo l'impiego di personale secondo i profili indicati e nel rispetto inderogabile del monte ore complessivo previsto per ciascuna figura professionale.

Figure professionale	Monte ore da garantire
Coordinatore, CAT. D2;	55
OSS, Cat. C2	6783
OSA/OTA, Cat. C1	2907
totale	9745

Il finanziamento per la realizzazione di quanto previsto è garantito dai fondi del Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani, assegnati all'Ambito N.24 con decreto prot. n. n. 789/PAC del 10/12/2015.

Nel caso in cui l'ente finanziatore non dovesse erogare le risorse finanziarie in modo totale o parziale, il Comune di Volla in qualità di Capofila dell'Ambito N24 si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 15 e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale, così come previsto dalla normativa vigente.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo eventuale proroga tecnica prevista esclusivamente nelle more di aggiudicazione di una nuova gara. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva di avvalersi della possibilità di proroga. L'impresa, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara :

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Tutti i partecipanti, pena l'esclusione, devono essere in possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi, previo accertamento da parte della stazione appaltante, i soggetti che si trovino, rispetto ad un'altra partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, relativi a:

- 1) requisiti di ordine generale;
- 2) requisiti di idoneità professionale;
- 3) capacità economica e finanziaria;
- 4) capacità tecnica e professionale;
- 5) altre dichiarazioni, come da successivo art. 5.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta.

Articolo 4 - Requisiti per partecipare alla gara e avvilimento

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, relativi a:
4.1 requisiti di ordine generale; 4.2 requisiti di ammissibilità;

I partecipanti devono inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo 4.3. Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 1 bis, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di mancato possesso dei requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta. Si intendono inoltre qui interamente richiamate tutte le clausole di esclusione previste dalla normativa vigente.

4.1 Requisiti di ordine generale e professionale: Autocertificare l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, con dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/16, (Allegato1 e 1 bis):

A. Autocertificare la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d'identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, il numero di matricola INPS, l'Ufficio INPS territorialmente competente e il numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT INAIL) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

B. per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti;

C. per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 48 del d.lgs. 50/16;

Nella medesima dichiarazione, i soggetti di cui sopra, devono autocertificare: gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, laddove la normativa vigente preveda l'iscrizione obbligatoria alla tipologia di soggetto di cui all'art. 3 del presente capitolato.

D. l'insussistenza delle cause di esclusione, come precisate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei successivi punti;

- In particolare, attestare di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e quindi:

- 1.** Di non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 /GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2.** Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3.** Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e asse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
 - I. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - II. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - III. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - IV. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.2 Requisiti di ammissibilità:

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno autodichiarare di possedere i seguenti requisiti a pena di esclusione:

- a) Autocertificare la realizzazione, di un fatturato, pari al doppio dell'importo a base d'asta, relativo ai servizi nel settore oggetto dell'appalto riguardante gli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015), il soggetto appaltante, il periodo di riferimento; in caso di R.T.I. il requisito deve risultare soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;
- b) Fini statutarie e mission congruenti con le attività previste dalla I.328/00, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- c) Presentare, a pena di esclusione, numero 2 (due) dichiarazioni in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tali referenze dovranno contenere il nome del destinatario (Ambito Territoriale N24) l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta. Tale requisito in caso di raggruppamenti temporanei è richiesto al solo soggetto capofila mentre ai soggetti mandanti è richiesta la presentazione di almeno una dichiarazione rilasciata da istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica.
- d) L'adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;

- e) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- f) L'impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile, con massimale pari ad € 500.000, nel corso delle attività prestate, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- g) Esperienza nel settore dei servizi sociali di almeno 3 anni di attività, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 indicando presso quali enti ha svolto l'attività con i relativi periodi e gli importi;

4.3: Altre dichiarazioni e avvalimento dei requisiti

I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni:

- A.* di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- B.* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed eventuali allegati;
- C.* di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- D.* di accettare che l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dal competente Ministero, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
- E.* di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- F.* di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- G.* di conoscere le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi;
- H.* per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;
- I.* l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate;
- J.* l'impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio;
- K.* l'impegno, come disposto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- L.* l'impegno, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal PROTOCOLLO DI LEGALITÀ a cui il Comune di Volla ha aderito in data 12.09.2007 e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall'impresa interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 protocollo di legalità)

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di ordine generale (§4.1) e le altre dichiarazioni, di cui al paragrafo 4.3 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione. Inoltre sempre a pena di esclusione

- a) i requisiti richiesti dall'art. 4.2 a) – capacità economico finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;
- b) i requisiti di cui al punti 4.2 g) – idoneità tecnico professionale devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del costituendo raggruppamento;

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 D.L. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso.

AVVALIMENTO: inoltre, si applica la disciplina prevista dall'art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'impresa che intenda partecipare alla gara voglia avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa

(definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.89, del D.Lgs. n. 50/16.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla disciplina antimafia si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo a base di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 5 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione)

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare istanza di partecipazione in carta semplice, redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – successivamente verificabili – circa il possesso dei requisiti da 4.1 a 4.3, di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1/bis). I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria). Sulla busta, si deve riportare, la seguente dicitura: "Selezione per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare non Integrata -SAD - Piano di Azione e Coesione Il riparto– Ambito Territoriale N24" nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato all'Ufficio del Piano dell'Ambito N24 - Comune di Volla capofila, Via Aldo Moro, 1 – cap. 80040 Volla (NA). Pena l'esclusione, i Soggetti devono inserire nel plico, n. tre buste interne sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria), numerate come segue, contenenti a pena di esclusione dalla gara:

- A) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "Domanda e cauzione provvisoria per l'affidamento della gestione del "Servizio di Assistenza Domiciliare non Integrata -SAD - Piano di Azione e Coesione Il riparto– Ambito Territoriale N24" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente:
 - la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, e con eventuale documentazione allegata;
 - idonea dichiarazione bancaria o assicurativa per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall'art. 6 del presente Capitolato, a pena di esclusione dalla gara;
 - numero 2 (due) dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, nelle forme previste dall'art. 4.2.c del presente Capitolato;
 - ricevuta versamento contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - copia debitamente sottoscritta del C.S.A. (in caso di costituendo R.T.I. il C.S.A. deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento).

- B) BUSTA N. 2, riportante la seguente dicitura: "Documentazione per la valutazione dell'offerta per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare non Integrata -SAD - Piano di Azione e Coesione Il riparto– Ambito Territoriale N24" nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara, contenente la proposta tecnico operativa descritta nelle modalità previste per la valutazione degli aspetti relativi alla qualità del servizio ed alla qualità organizzativa come descritte all'art. 8 del presente C.S.A. redatta su apposita scheda progetto allegata e parte integrante del presente capitolato. La proposta progettuale dovrà contenere il piano finanziario redatto assumendo come riferimento l'importo complessivo a base d'asta. In nessun caso dovranno essere riportate informazioni relative all'offerta economica da indicare esclusivamente ed a pena di esclusione nella busta n. 3;

- C) BUSTA N. 3 (da aprire in fase pubblica di valutazione), riportante la seguente dicitura: "Offerta economica per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare non Integrata -SAD - Piano di Azione e Coesione Il riparto– Ambito Territoriale N24", nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente:
 - L'offerta economica per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa);
 - il piano finanziario redatto in considerazione del ribasso effettuato.

Il plico, contenente la documentazione di cui sopra, deve pervenire al protocollo generale del Comune di Volla tassativamente, pena l'esclusione dalla stessa, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara. A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Volla. Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente

consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato, visto il vincolo dei termini di spesa pre-definiti dall'Amministrazione superiore a quella aggiudicatrice, erogatrice dei finanziamenti. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico. In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall'Amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procede alla revoca sanzionatoria o all'annullamento dell'affidamento dell'incarico. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. È fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l'aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto.

Articolo 6 – Cauzione provvisoria/definitiva e Contributo ANAC

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alle gare in lotti, devono presentare una GARANZIA PROVVISORIA in ragione del 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta in entrata, a garanzia delle attività affidate.

Ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenenti l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA (GARANZIA DEFINITIVA) pari al 10% dell'importo a base d'asta in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l'esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria.

Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

E' facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo garantito pari al 50% di quello richiesto. Per usufruire di tale beneficio alla documentazione dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, autenticata esclusivamente ai sensi dell'art.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 pena l'esclusione dalla gara. L'aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA (GARANZIA DEFINITIVA) in ragione del 10% dell'importo complessivo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Tutti i concorrenti devono versare un contributo a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione**. Pertanto l'impresa che intende partecipare alle gare deve allegare all'offerta la ricevuta in originale di versamento dell'importo previsto dalla deliberazione dell'A.NAC pari ad **€ 20.00**.

La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 .03. 2007).

Articolo 7 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano che procederà alla valutazione delle istanze di partecipazione e delle relative offerte nei termini previsti dal bando di gara. La stessa procederà all'apertura del plico, e alla verifica della documentazione amministrativa (busta n°1) e quindi l'eventuale ammissione dei concorrenti alle successive fasi gara. Di seguito, in seduta non pubblica si procederà alla valutazione del progetto tecnico e all'attribuzione dei relativi punteggi. Ai concorrenti partecipanti e ammessi sarà comunicato a mezzo fax/pec la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ed in tale data si procederà all'attribuzione dei relativi punteggi e all'aggiudicazione provvisoria della gara.

La commissione provvederà anche al mantenimento dell'ordine nelle sedute pubbliche al fine di assicurare un corretto andamento delle stesse, richiamando e redarguendo soggetti che non garantiscono, impediscono, turbano la funzionalità e l'andamento e la libertà dei lavori dell'organo giudicante.

Articolo 8 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 C. 3 del codice dei contratti pubblici con riferimento:

a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100.

b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100.

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione dei Servizi, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta. Aggiudicatario del Servizio previsto nella presente, pertanto, è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore (il massimo del punteggio attribuibile è pari a 100).

E' fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito all'eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell'apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva.

OFFERTA TECNICA	MASSIMO PUNTI 80
La valutazione sarà effettuata in base agli elementi di seguito elencati	
A1 - Documento tecnico operativo	
Il Documento Tecnico operativo, dovrà contenere, in modo chiaro e distinguibile: <ul style="list-style-type: none"> a) Analisi di contesto (<i>max 7 punti</i>) b) Obiettivi e finalità (<i>max 6 punti</i>) c) Dettaglio delle attività (<i>max 6 punti</i>) d) Metodologia di lavoro da utilizzare per favorire l'integrazione socio sanitaria (<i>max 8 punti</i>) e) Modalità e tempi di organizzazione del servizio (<i>max 8 punti</i>) 	Max 35 punti
A2 - Monitoraggio e valutazione delle attività	
Si richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio, di descrivere: <ul style="list-style-type: none"> A) gli strumenti proposti per l'attività di monitoraggio (<i>max 6 punti</i>) B) i criteri proposti per l'attività di valutazione dei dati rilevati attraverso gli strumenti di monitoraggio (<i>max 6 punti</i>) 	Max 12 punti
A3 - Organizzazione del personale	
Si richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di formazione ed aggiornamento del personale e degli operatori coinvolti): <ul style="list-style-type: none"> 1. fino a 36 ore di formazione (<i>max 2 punto</i>) 2. da 37 a 43 ore di formazione (<i>max 5 punti</i>) 3. da 44 a 50 ore di formazione (<i>max 8 punti</i>) <u>Gli accordi di formazione dovranno essere dimostrati da apposita convenzione sottoscritta con enti di formazione accreditati dalla Regione Campania pena la non valutabilità degli stessi ai fini del punteggio.</u>	Max 8 punti
A4 - Proposte aggiuntive al fine di migliorare la qualità delle prestazioni previste.	
Parametri di valutazione sono: dimensione dell'offerta; sostenibilità dell'offerta; originalità dell'offerta; coerenza dell'offerta. <ul style="list-style-type: none"> 1. Offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: sufficiente (<i>max 5 punti</i>) 2. Offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: discreto (<i>max 10 punti</i>) 3. Offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: distinto (<i>max 15 punti</i>) 4. Offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: ottima (<i>max 20 punti</i>) 	Max 20 punti
A5 - Azioni di valutazione della qualità del servizio	
Si richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio di allegare copia conforme della Carta dei servizi del concorrente.	Massimo punti 5.

Saranno ammesse alla fase successiva - apertura delle offerte economiche - solamente le ditte che avranno conseguito un punteggio minimo di **50 punti** in quanto un punteggio inferiore non risulterebbe coerente con gli standard funzionali qualitativi attesi dall'amministrazione.

B) QUALITA' ECONOMICA**MASSIMO PUNTI 20**

Sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, ripartiti per ogni elemento costituente la qualità economica, come di seguito elencato:

- B.1. *Offerta economica* (da produrre in carta da bollo) = punti 15
- B.2. *Compartecipazione in termini di spesa e servizi* (da autocertificare) = punti 5

La valutazione del miglior prezzo avverrà applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Offerta economica})}{\text{Prezzo a base d'asta}} \times 300 = \text{Punteggio}$$

N.B. LA COMPARTICIPAZIONE DI CUI AL PUNTO C.2 VALE SEMPRE PUNTI 5 INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITA' DI SPESE E SERVIZI OFFERTI.

Articolo 9 – Variazioni quantitative dell'appalto

Trattandosi di appalto di servizi e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

A seconda delle condizioni dell'assistito gli oneri conseguenti potranno, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, essere anche a carico dei richiedenti stessi, come da condizioni fissate in apposito regolamento.

Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Pertanto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicante comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero ore di prestazioni aggiudicate.

In caso di aumento del numero degli utenti, l'Ufficio di Piano provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, venendo ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato. La misura dell'eventuale integrazione contrattuale è calcolata sull'aumento del numero degli utenti.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. L'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Resta ferma in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 106 c.11 del D. Lgs. 50/16, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, così come la proroga del servizio appalto alle stesse condizioni.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto.

Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; la Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del suddetto D.Lgs e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

All'avvio delle attività la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di

studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale presentata dal concorrente.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Si precisa che le figure professionali indicate nell'offerta tecnica potranno essere sostituite solo con soggetti di pari qualificazione culturale ed esperienziale.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta.

Articolo 10 – Assicurazioni

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge
- b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per la realizzazione degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

Articolo 11 – Efficacia del contratto

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio delle attività, ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010; non può essere ceduto a pena di nullità e non conterrà la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs n.50/16.

Articolo 12 – Recesso dell'Amministrazione aggiudicatrice

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere, revocare o annullare la procedura di gara, in qualunque momento, senza che i concorrenti possano accampare diritti e/o pretese di indennizzi e/o risarcimenti per danni a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F e della ulteriore normativa vigente, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi/interventi, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua notificazione.

Articolo 13 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta. Per poter procedere all'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione in originale, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e alla verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

5. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 6 del presente capitolato.
6. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica:
 - o Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55/90 e 3 Legge 1423/56)
 - o Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.)

- Certificato antimafia (informazione: richiesta alla Prefettura - U.T.G. con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione antimafia).
7. Certificazioni fallimentari:
- Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali
 - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente.
8. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
9. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo mediante atto notarile.
10. La documentazione probante il possesso dei requisiti di accesso autocertificati, richiamati all'art. 4 del presente Capitolato.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata.

Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 14 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea relazione relativa all'attuazione del servizio affidato, di accompagnamento alla fattura elettronica.

L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Articolo 15 – Verifiche e controlli

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora il servizio, per intero ovvero parzialmente, contestato dall'Amministrazione aggiudicatrice non sia tempestivamente ripetuto e/o rifatto dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Articolo 16 – Penalità e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione dei servizi o alle modalità di rendicontazione degli stessi, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine perentorio.

Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penalità, la riduzione del 5% dell'importo economico dell'aggiudicazione, per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità, in caso la ditta aggiudicataria non provveda al dovuto versamento, è addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "*ipso facto e de iure*" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;

b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.

L'Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione dei servizi, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Soggetto aggiudicatario, nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare i servizi da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

A pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

Articolo 17 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- all'adozione, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso
- di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a titolo sono dedotte dalla cauzione definitiva.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Volla capofila e l'Ambito Territoriale N.24 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei servizi.

Articolo 18 – Il subappalto e le responsabilità relative

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi/interventi oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 19 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella pubblica amministrativa.

Articolo 20 – Domicilio e Foro competente

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Nola.

Articolo 21 – Documentazione del servizio e tutela della privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto. Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Articolo 22 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Articolo 23 – Rinvio

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per l'economia gestionale delle procedure di gara, la ditta, con precisa dichiarazione, potrà evitare di produrre lo Statuto e l'Atto costitutivo, laddove richiesti, se tale documentazione è stata già presentata presso l'Ufficio di Piano in un tempo non antecedente a mesi 12 e/o se non è stato oggetto di modifiche.

È ritenuto sufficiente produrre in unica copia, allegata al modello 1 o 1/bis, il documento di identità dell/i dichiarante/i laddove richiesto.

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi in quanto compatibili.